

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - estinzione del processo - effetti – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9611 del 11/05/2016

Giudizio di cassazione - Estinzione per rinuncia - Effetti - Passaggio in giudicato della decisione impugnata - Configurabilità - Limiti - Transazione intervenuta tra le parti - Ostacolo al suddetto passaggio in giudicato - Esclusione - Fattispecie.

La rinuncia al ricorso per cassazione, determinando l'estinzione del processo analogamente a quanto previsto per l'appello e la revocazione ex art. 395, n. 4 e 5, c.p.c., comporta, normalmente, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo il caso in cui la stessa sia stata modificata nei suoi effetti nel corso del procedimento di impugnazione, attraverso atti adottati e con provvedimenti intervenuti al suo interno, da identificarsi esclusivamente nelle sentenze non definitive, di rito o di merito, sicché non è idonea ad influire sul suddetto passaggio in giudicato la transazione, intercorsa tra le parti, in cui sia stato precisato che, in conseguenza della rinuncia al ricorso, accettata dalla società "in bonis", doveva ritenersi passata in giudicato la sentenza, dichiarativa dello stato di insolvenza della medesima società - benchè opposta in primo grado ed ivi ritenuta nulla, con pronuncia confermata in sede di gravame - non rientrando quell'atto nel novero dei provvedimenti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 338 c.p.c..

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9611 del 11/05/2016